

**DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2022**

**641/2022/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE REGOLE PER L'ALLOCAZIONE ESPlicita DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PER GLI ORIZZONTI TEMPORALI DI LUNGO TERMINE, GIORNALIERO E INFRAGIORNALIERO PER LA FRONTIERA CON LA SVIZZERA**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1229<sup>a</sup> riunione del 29 novembre 2022

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA)
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, e in particolare l'art. 26 (di seguito: legge 115/15);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 699/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 21/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 514/2020/eel (di seguito: deliberazione 514/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2021, 371/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 371/2021/R/eel);
- 
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 505/2021/R/eel;
- la decisione ACER 15-2021 del 29 Novembre 2021 (di seguito: decisione 15-2021);
- il documento JAO, *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation on Swiss Borders* di ottobre 2019, positivamente verificato e approvato per quanto di competenza dall’Autorità con la deliberazione 21/2020/R/eel (di seguito: *Swiss Forward Allocation Rules*);
- il documento JAO, *Rules for Daily Capacity Allocation on Swiss Borders* dell’1 dicembre 2020 positivamente verificato e approvato per quanto di competenza dall’Autorità con la deliberazione 514/2020/R/eel (di seguito: *Daily Allocation Rules*);
- il documento JAO “*Allocation Rules for Intraday Capacity Allocation on Switzerland – Italy Border*” di settembre 2021, positivamente verificato e approvato per quanto di competenza dall’Autorità con la deliberazione 371/2021/R/eel (di seguito: *Intraday Allocation Rules*);
- il documento JAO, *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation on Swiss Borders* del 2022 (di seguito: Proposta per *Swiss Forward Allocation Rules*);
- il documento JAO, *Rules for Daily Capacity Allocation on Swiss Borders* del 2022 (di seguito: Proposta di *Daily Allocation Rules*);
- il documento JAO “*Allocation Rules for Intraday Capacity Allocation on Switzerland – Italy Border*” del 2021, (di seguito: Proposta di *Intraday Allocation Rules*);
- la comunicazione di Terna all’Autorità del 26 ottobre 2022 (prot. Autorità 53632 del 26 ottobre 2022 (di seguito: comunicazione 26 ottobre 2022)).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 93/11, come modificato e integrato dalla legge 115/15, prevede che l’Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico limitatamente agli impegni sull’utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati e enclave;
- la definizione delle modalità e condizioni delle importazioni deve essere altresì coerente con il quadro regolatorio europeo in materia di allocazione della capacità di trasporto sui vari orizzonti temporali, come definito dai Regolamenti CACM (per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero) e FCA (per gli orizzonti temporali di lungo termine);
- segnatamente il Regolamento FCA prevede che l’allocazione della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine avvenga attraverso aste esplicite basate su specifici diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: *Long Term Transmission*

*Rights – LTTR*); l'articolo 30 del Regolamento consente comunque ai TSO di utilizzare prodotti diversi dai LTTR purchè più efficienti rispetto alle esigenze di copertura degli operatori di mercato;

- il Regolamento CACM prevede invece che l'allocazione della capacità sull'orizzonte giornaliero avvenga nell'ambito del *single day-ahead coupling* attraverso aste implicite e che l'allocazione della capacità sull'orizzonte infragiornaliero avvenga nell'ambito del *single intraday coupling* tramite un meccanismo di *continuous trading* eventualmente affiancato da aste implicite per la valorizzazione della capacità di trasporto;
- sui confini con Austria, Francia, Slovenia e Grecia:
  - l'allocazione di lungo termine avviene tramite i LTTR di cui al Regolamento FCA;
  - il *single day ahead coupling* è attivo da febbraio 2015 per Francia, Austria e Slovenia e da dicembre 2020 per la Grecia;
  - il *single intraday coupling* è attivo da settembre 2021 per Francia, Austria e Slovenia, mentre per la Grecia l'implementazione è prevista nei prossimi mesi;
- sul confine con la Svizzera, in quanto paese non appartenente all'Unione europea, l'attivazione del *single day ahead coupling* e del *single intraday coupling* dipende dalla stipula di appositi accordi tra la Confederazione Elvetica e l'Unione Europea; in attesa di tali accordi la scelta delle modalità di allocazione è lasciata ai TSO coinvolti; a tal proposito, con riferimento alla frontiera Italia-Svizzera:
  - sul lungo termine sono emessi LTTR concettualmente analoghi a quelli del Regolamento FCA;
  - l'allocazione della capacità sull'orizzonte giornaliero e infragiornaliero avviene tramite aste esplicite con prodotti dedicati.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i LTTR di cui al Regolamento FCA sono assegnati da una *single allocation platform* per tutti i confini interni all'Unione Europea sulla base di regole armonizzate (di seguito: *Harmonized Allocation Rules – HAR*) sottoposte all'approvazione di ACER; eventuali specificità regionali o relative a un singolo confine sono incluse in appositi allegati (di seguito: allegati alle HAR) sottoposti all'approvazione delle competenti autorità di regolazione; il ruolo di *single allocation platform* è svolto dalla società *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO);
- JAO gestisce altresì l'allocazione della capacità sul confine con la Svizzera su tutti gli orizzonti temporali;
- l'ultima versione delle HAR è stata approvata da ACER con la decisione 15-2021;
- sul confine con la Svizzera:
  - per l'allocazione di lungo termine sono predisposte da JAO le *Swiss Forward Allocation Rules* recanti disposizioni analoghe alle HAR; tali regole sono sottoposte alla verifica e approvazione da parte delle singole autorità di regolazione secondo il quadro regolatorio previsto a livello nazionale; la versione attualmente in vigore, approvata dall'Autorità con la deliberazione

21/2020/R/eel, è stata predisposta a valle dell'approvazione della versione 2019 delle HAR;

- per l'allocazione giornaliera e infragiornaliera sono predisposte da JAO le *Daily Allocation Rules* e le *Intraday Allocation Rules*; anche queste regole sono sottoposte alla verifica e approvazione da parte delle singole autorità di regolazione a livello nazionale; le versioni attualmente in vigore sono state approvate dall'Autorità lato giornaliero con la deliberazione 514/2020/R/eel (contestualmente all'avvio del *single day ahead coupling* sul confine con la Grecia in quanto fino a quel momento le regole giornaliere si applicavano anche a tale confine) e lato infragiornaliero con la deliberazione 371/2021/R/eel (contestualmente all'avvio del *single intraday coupling* sui confini con Francia, Austria e Slovenia in quanto fino a quel momento le regole infragiornaliere si applicavano anche a tali confini).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- JAO nel corso del 2022 ha predisposto:
  - la proposta per le *Swiss Forward Allocation Rules*;
  - la proposta per le *Daily Allocation Rules*;
  - la proposta per le *Intraday Allocation Rules*;
- tali proposte riflettono alcune modifiche che sono state incorporate nella nuova versione delle HAR adottata da ACER con la decisione 15-2021 e che sono state giudicate rilevanti anche per il confine con la Svizzera;
- Terna ha inviato le proposte all'Autorità con la comunicazione 26 ottobre 2022, specificando che tali documenti incorporavano anche le osservazioni presentate in via informale dalle competenti autorità di regolazione nello scorso mese di luglio.

**RITENUTO CHE:**

- sul confine con la Svizzera nelle more dell'implementazione del *single day-ahead coupling* e del *single intraday coupling* si debba proseguire con l'allocazione della capacità su base giornaliera e infragiornaliera tramite aste esplicitate;
- l'allineamento delle *Swiss Forward Allocation Rules*, delle *Daily Allocation Rules* e delle *Intraday Allocation Rules* con la nuova versione delle HAR sia fondamentale per consentire un efficiente funzionamento della piattaforma JAO favorendo una armonizzazione dei processi al fine di facilitare la concorrenza e l'accesso alle procedure da parte degli operatori interessati;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente ed approvare la proposta per le *Swiss Forward Allocation Rules*, la proposta per le *Daily Allocation Rules* e la proposta per le *Intraday Allocation Rules* inviate da Terna con la comunicazione 26 ottobre 2022;
- sia altresì opportuno prevedere che, una volta positivamente verificate e approvate dall'Autorità, le *Swiss Forward Allocation Rules*, le *Daily Allocation Rules*, le *Intraday Allocation Rules* trovino applicazione a partire dalle aste relative

all'assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'anno 2023 aggiornando e sostituendo le versioni attualmente in vigore

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente e approvare la proposta per le *Swiss Forward Allocation Rules*, la proposta per le *Daily Allocation Rules* e la proposta per le *Intraday Allocation Rules* inviate da Terna con la comunicazione 26 ottobre 2022;
2. di prevedere che i documenti di cui al punto 1 trovino applicazione con decorrenza dalle aste relative all'assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'anno 2023;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla società Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*